

MILLEPROROGHE

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215 (GU n. 303 del 30-12-2023)

Art. 13

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

5-ter. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO INTERMINISTERIALE

20 maggio 2015

(G.U. n. 149 del 30.6.2015)

Art. 5

Modalità di esecuzione della revisione

1. Le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, **sono definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili.

Decreto mai emanato pertanto la revisione delle macchine agricole non è mai iniziata nonostante i rinvii fatti dal Decreto milleproroghe ove si evince che le macchine agricole immatricolate entro il 31 dicembre 1983 dovrebbero essere già state effettuate in quanto scadute il 1 dicembre 2022. **Per ora nessuna sanzione per mancata revisione macchine agricole.**